



CITTA' DI PESCINA

PROVINCIA DI L'AQUILA

IV SETTORE

URBANISTICA-AMBIENTE-TERRITORIO

OGGETTO: PROPOSTA VARIANTE URBANISTICA AL P.R.G. DALLO STATO ATTUALE "F.3.2 VERDE PUBBLICO" A QUELLO FUTURO "F.2 ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE", SOTTOZONA "F.3.1 "ISTRUZIONE" PER REALIZZAZIONE INTERVENTO DI COSTRUZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "CAMPUS SCOLASTICO FONTAMARIA.

Valutazione Ambientale Strategica (VAS) VERIFICA PRELIMINARE DI NON ASSOGGETTABILITA'

RELAZIONE TECNICA

PREMESSA

Con nota prot. 4768 del 04/05/2021 questo Ente ha trasmesso coppia degli elaborati di variante urbanistica in oggetto all'Amm.ne provinciale servizio Urbanistico per il parere di competenza a cui ha fatto seguito nota di riscontro in atti prot. 7554 del 19/07/2021 la quale al p.to 5 ha richiesto Determina dirigenziale di conclusione del procedimento di verifica assoggettabilità a VAS (valutazione ambientale strategica) ai sensi del comma 12 art. 6 del DLGS n. 152/2006 (T.U. Ambiente) e smi;

Considerato che questo Ente ha già attivato la procedura asincrona di conferenza dei servizi finalizzata ad ottenere il parere di competenza sulla proposta di variante giusta nota prot. 8219 del 03/09/2020 inviata via pec alle ACA :

- Alla Giunta Regionale d'Abruzzo
Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia
Servizio Politica Energetica ecc., Servizio
Gestione Rifiuti, Servizio Conserv. Natura e APE
Servizio Tutela ecc.
Via L. Da Vinci, 1
67100 L'AQUILA

-Alla Giunta Regionale D'Abruzzo
Direzione Generali Regionali
Servizio valutazioni ambientali
Servizio Ciclo integrato e reti Tecnologiche ecc,
Via Monte Cagno n. 3
67100 L'AQUILA

- SPETT. SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA , BELLE ARTI e PAESAGGIO
dell'ABRUZZO
Via Degli Agostiniani , 14
66100 CHIETI

-All' Autorita' Di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale
Viale Lincoln , ex Area Saint Gobain
81100 CASERTA

- All' ARTA Abruzzo
Direzione Centrale
c/a Resp.le Gruppo di Lavoro V.A.S.
Viale Marconi n. 178
65100 PESCARA

Che pertanto la seguente relazione tecnica a corredo della verifica di assoggettabilità a V.A.S. della variante proposta e già esaminata in fase di convocazione della conferenza dei servizi in precedenza ricordata.

CONSIDERAZIONI SUL PROCEDIMENTO VAS

L'art.n.6 del D.lvo 152/06 come modificato ed integrato dal D.lvo 42/04 riporta il suo contenuto nell'elencazione dei casi in cui il soggetto proponente è tenuto a dotarsi della valutazione ambientale strategica qualora ricorrono i casi contemplati dall'art. 6 che sotto si riportano:

1. La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sul patrimonio culturale.
2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:
 - a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto.

b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n.357 e successive modificazioni.

3. Per i Piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessari qualora l'autorità competente valuti che possono avere impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'art. 12.

3 bis .L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'art.12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al paragrafo 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, possono avere effetti significativi sull'ambiente.

4. sono comunque esclusi dal campo di applicazione del presente decreto:

a) i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o coperti dal segreto di Stato;

b) i piani e i programmi finanziari di bilancio;

c) i piani di protezione civile in caso di incolumità pubblica.

L'art.7 (competenze) al comma 2 riporta che sono sottoposti a VAS secondo le disposizioni delle leggi Regionali, i piani e programmi di cui all'art.6 commi da 1 a 4, la cui approvazione compete alle regioni e Province autonome o agli Enti Locali.

DESCRIZIONE DELLA VARIANTE

La seguente relazione tecnica è a corredo della verifica di assoggettabilità a V.A.S. della variante proposta e già esaminata in fase di convocazione della conferenza dei servizi citata riportando quanto segue :

-questo Comune è dotato di P.R.G. definitivamente approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 34 del 15.04.2004 2004 e che pertanto è possibile procedere a varianti al piano stesso;

-il Comune di Pescina è stato tra quelli individuati dal concorso internazionale di idee denominato "scuole innovative" indetto dal MIUR- Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, AOODGEFID - D.G. per l'edilizia scolastica, REGISTRO UFFICIALE, Prot. n. 0007746-12/05/2016, per la realizzazione dell'opera oggetto del concorso proclamata vincitrice del primo premio;

-il Comune di Pescina (AQ), a seguito degli esiti della procedura di gara ai sensi dell'art.63 comma 2 del Dlgs 50/216 e smi, con determina n.44 del 16/10/2018 "CONCORSO DI IDEE LA BUONA SCUOLA. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZI ATTINENTI L'INGEGNERIA E L'ARCHITETTURA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA" ha provveduto all'approvazione dei contenuti del verbale del 13/07/2018 prot. 5524 per l'affidamento del servizio di progettazione definitiva-esecutiva all'RTP così composto:

- Arch. Massimo Triches mandatario
- Arch. Marco Ballarin mandante
- Arch. Stefano Tornieri mandante
- Arch. Andrea Ambroso mandante
- W.E.I.'N VENICE srl mandante

-in data 27/07/2020 l'RTP sopraelencato ha consegnato presso il Comune di Pescina il progetto definitivo;

-lo stesso RTP con nota prot. 7585 del 13/08/2020 ha trasmesso gli atti progettuali relativi alla proposta di variante in oggetto costituiti dai seguenti elaborati in formato pdf che si possono rinvenire al link indicato in fondo pagina per la formulazione dei pareri di competenza:

- REL 01_Relazione.pdf;
- TAV 01_Ortofoto.pdf;
- TAV 02_Planimetria Catastale.pdf;
- TAV 03_PRG stato attuale.pdf;
- TAV 04_PRG variante proposta.pdf (1);
- TAV 05_Planivolumetrico Stato di Progetto.pdf (1)
- TAV 05_Planivolumetrico Stato di Progetto.pdf;
- TAV 06_Sezioni Stato di Progetto.pdf;
- TAV 07_Planimetria generale Stato di Progetto.pdf;
- TAV 08_Sezioni e Prospetti Stato di Progetto.pdf;

-i lotti destinati all'edificazione sono identificati catastalmente al foglio 17, particelle n. 172, 1023, 2168 collocati sulla destra idrografica del Giovenco identificate dal PRG vigente come F2.1 ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE, ISTRUZIONE con la presenza di altri edifici scolastici, mentre sulla sinistra idrografica identificate dal PRG vigente come F3.2 VERDE PUBBLICO, vi ricade l'area di intervento di cui alle particelle 2176, 2173, 2171 tutte di proprietà comunale;

-considerato che l'istanza risulta essere motivata dalle ragioni esclusive di pubblica utilità e che lo scopo del progetto è la realizzazione di una scuola secondaria di primo grado che va a completare il campus scolastico Fontamara. Il progetto si pone come obiettivo centrale, oltre a quello di realizzare il nuovo edificio scolastico

funzionale, esteticamente apprezzabile e all'avanguardia dal punto di vista tecnologico, anche quello di essere il volano per la rivitalizzazione dell'area attualmente marginale rispetto al centro cittadino.

-non vi sono altre aree comunali ricadenti all'interno del perimetro urbano oltre quelle individuate negli atti endoprocedimentali del concorso di idee prima ricordato;

-visti gli artt. 14 e seguenti della Legge 241/90 come modificata dal Dlgs 127/2016 ed in particolare:

- *L'art. 14 comma 2 recante "la conferenza dei servizi decisoria è sempre indetta dall'amministrazione procedente quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici";*
- *L'art. 14 bis comma 1 che stabilisce che "La conferenza decisoria di cui all'art. 14 comma 2, si svolge in forma semplificata e in modalità asincrona. Le comunicazioni avvengono secondo le modalità previste dall'art. 47 del decreto legislativo n. 82/2005;*

-Dato atto che è necessario convocare una conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 comma 2 della Legge 241/90 e smi in quanto la conclusione positiva del procedimento di che trattasi è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici" coinvolti nel procedimento di variante puntuale di che trattasi;

-Visto l'art. 10 comma 4 della L.R. 18/1983 s mi il quale dispone che "qualora occorra acquisire i pareri, i nulla osta e gli altri atti di assenso comunque denominati previsti dalle leggi in vigore per la tutela degli interessi pubblici curati da altre autorità, l'amministrazione comunale convoca una conferenza dei servizi ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 commi 2 e 3 della Legge 241/90 e smi . I dirigenti dei servizi regionali interessati o i funzionari da essi delegati sono tenuti a partecipare alla conferenza dei servizi indetta dall'amministrazione procedente e che possa essere seguito tale iter anche per il caso in argomento trattandosi di variante puntuale al PRG;

Visti e richiamati:

- *Il Dlgs 267/2000;*
- *La legge 241/1990 e smi;*
- *Lo Statuto Comunale;*

Atteso che la competenza all'emanazione del presente atto, ai sensi dell'art. 107 del Dlgs 267/2000, per effetto del Decreto del Sindaco prot. 789 del 23/01/2020 e del sottoscrittore del presente atto Arch. Bernardino Ruggeri;

-che la predetta conferenza dei servizi ha le finalità esposte in narrativa;

-di fissare in 15 giorni, dalla data del ricevimento della presente convocazione, il termine perentorio entro il quale le Amm.ni coinvolte possono richiedere eventuali chiarimenti e/o integrazioni documentali;

-di fissare in 45 giorni, dalla data del ricevimento della presente convocazione, il termine perentorio entro il quale le Amm.ni coinvolte devono rendere le loro determinazioni con riferimento all'oggetto della Conferenza dei Servizi. Tali determinazioni motivate vanno formulate in termini di assenso o dissenso e indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'ottenimento dell'assenso.

La mancata comunicazione della propria determinazione entro i termini indicati al capoverso precedente equivale ad assenso.

Si porta a conoscenza inoltre che , al riguardo dell'art. 25 del Dlgs 50/2016 e smi è stato già avviato il procedimento con la SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA , BELLE ARTI e PAESAGGIO dell'ABRUZZO , giusta comunicazione della stessa Soprintendenza prot. 0011180 del 19/07/2018.

CONSIDERATO CHE

- L'area oggetto d'intervento ricade in ambito esterno al Piano Regionale Pesistico, sia alle zone di protezione speciale che ai siti di interesse comunitario, sia ai Parchi Regionali e Nazionali (Velino-Sirente e PNALM) e non interessata da vincoli di natura archeologica, idrogeologico R.D. 1923, del Piano stralcio dell'assetto Idrogeologico (PSAI), Ferroviario, stradale, gasdotto, elettrodotto, militare e non ricade nelle fasce di rispetto cimiteriale, pozzi e sorgenti, impianto di trattamento e smaltimento rifiuti, depuratori e nel rispetto delle distanze della tratta interna al centro urbano del Fiume Giovenco la cui norma tecnica di attuazione del PRG ne dispone il limite minimo a 10 metri dall'argine;
- Dall'analisi effettuata risulta che l'intervento previsto ricade all'interno di ambiti non soggetti a particolari attenzioni di carattere ambientale e già urbanizzati;
- Tale intervento non risulta incidente sul territorio contermini in quanto le componenti esogene ed endogene sono irrilevanti ai fini degli elementi e parametri ambientali più marcatamente di interesse agricolo (suolo, paesaggio rurale e biodiversità) ricadendo all'interno della perimetrazione edificata urbana;
- La natura della variante, le dimensioni e le tipologie degli interventi proposti portano a ritenere che gli impatti ambientali derivanti dall'attuazione di quanto proposto non siano significativi ricadendo all'interno del contesto urbano edificato e limitrofo al

plesso scolastico esistente Fontamara ricadente nella parte opposto al fiume predetto;

- Nel contesto limitrofo al lotto in oggetto è presente sia la rete idrica che la rete fognante anch'essa collegata alla rete fognaria comunale;
- Che sono presenti nelle vicinanze aree aventi la stessa destinazione d'uso urbanistica con presenza di edifici scolastici di primo grado e materna nonché impianti sportivi quali campi polivalenti quali calcetto, pallacanestro, tennis , pallavolo;

Tutto ciò premesso

Ai fini di quanto in narrativa e facendo riferimento ai contenuti del D.lvo 152/06 e s.i.e m. D.lvo 42/04 citato in oggetto si specifica che la variante urbanistica proposta non è da ritenersi non assoggettabile a VAS per le motivazioni sopra esposte e che seguono:

- **non rientra nella casistica di cui al comma 1 dell' art 6**, in quanto l'area interessata non è soggetta a vincoli di natura ambientale e pertanto non può avere effetti sul patrimonio culturale (inesistente nell'area interessata);
- **non rientra nella casistica di cui al comma 2 lett.b) dell'art. 6** in quanto nell'area interessata non è possibile realizzare progetti elencati negli allegati II,III, e IV e D. Lvo richiamato ne tantomeno nel caso di cui all'**allegato III B' punto 1– agricoltura –lett.a)** in quanto la variante proposta ha un estensione territoriale inferiore a 10 ettari (0,55 Ha c.a).
- Per quanto riguarda i progetti di insediamento di attività le Norme Tecniche di attuazione prevedono la sola realizzazione di insediamenti aventi destinazione d'uso 'istruzione'. Pertanto sono da escludere tutti gli interventi elencati all'**allegato III,elenco B' punti 1-2-3-4-5-6-7-8.**
- **non rientra nella casistica di cui al comma 2 lett.b) dell'art. 6**, in quanto l'area interessata è esterna sia al Piano Regionale Paesistico, sia alle zone di protezione speciale che ai siti di interesse comunitario, sia al Parco Regionale 'Velino-Sirente che Nazionale d'Abruzzo,Lazio e Molise.
- **non rientra nella casistica di cui al comma 3 dell' art.6** in quanto rimanda ai contenuti del comma 2 già sopra trattato con le conclusioni di esclusione già evidenziate.

-per quanto sopra si chiede di rimettere il parere di competenza entro trenta giorni dalla data del ricevimento della presente per quanto previsto dall' art. 12 del D.Lgs. 152/ 06 e s. m. i.,

*Il responsabile del procedimento e del IV SETTORE
ARCH. BERARDINO RUGGERI*



CITTA' DI PESCHINA
SERVIZI TECNICI
URBANISTICO - EDILIZIO
SETTORE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BERARDINO RUGGERI
ARCHITETTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Plesso scolastico esistente



Fig. 1 – Foto da satellite con in rosso il sedime edificato di progetto



3 DOCUMENTAZIONE TERRENI INTERNI



4 DOCUMENTAZIONE TERRENI INTERNI



5 DOCUMENTAZIONE CAMPI SPORTIVI ADIACENTI CON EDILIZIA URBANA CIRCOSTANTE L'AREA OGGETTO DI VARIANTE

*Il responsabile del procedimento e del IV SETTORE
ARCH. BERARDINO RUGGERI*